

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.
2. Per le finalità di consolidamento degli obiettivi di risanamento della Fondazione Teatro di San Carlo di cui all'articolo 1, comma 87 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 5.770.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
4. Al fine di assicurare il buon funzionamento e il potenziamento della funicolare di Montevergine è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 nell'ambito della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 20 novembre 2018, n. 41 (Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei Comuni dell'isola d'Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017) è autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 140.000,00 nell'ambito della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
6. Al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni, secondo i requisiti e le condizioni di cui ai commi 34 e 35 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento

pari ad euro 200.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

7. Per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

8. Per assicurare il tempestivo soccorso a seguito di chiamata ai numeri di emergenza e per dotare ciascuna Centrale Operativa Territoriale di un efficace sistema di geo-localizzazione del chiamante, per le funzioni di ricerca e soccorso con le tecnologie più avanzate ed affidabili disponibili al momento, la Regione Campania dispone un finanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 a valere sulla Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità operative per l'attuazione del presente comma.

9. Per consentire la valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale della Regione Campania nel quadro normativo relativo all'inserimento nelle liste dei patrimoni dell'umanità Unesco, per il sostegno di ulteriori inserimenti all'interno di candidature seriali già proposte al MIBACT, è disposto uno stanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022

10. Al fine di sostenere la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e monumentale campano, il contributo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018), è quantificato per l'esercizio finanziario 2020 in euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse stanziata alla Missione 5 , Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

11. Al fine di valorizzare i monumenti della Regione Campania nonché per assicurare una migliore sicurezza urbana, è istituito uno specifico fondo, volto a sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali diretti a garantire un'adeguata illuminazione ai monumenti. In sede di prima applicazione, il Fondo è quantificato per l'esercizio finanziario 2020 in euro 300.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

12. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito bando per la concessione dei contributi a Comuni e enti gestori a valere sul fondo di cui al comma 11.

13. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale regionale nonché per sostenere iniziative culturali rivolte, specialmente, alle giovani generazioni, alle Fondazioni di comunità delle province campane, è riconosciuto un contributo pari a 240.000,000 euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

14. Per consentire l'accessibilità dei beni culturali ai ciechi e ipovedenti è disposto uno stanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, per la concessione di contributi agli enti proprietari di poli museali e di luoghi di interesse storico e artistico per l'installazione di tabelle esplicative predisposte secondo il codice Braille.

15. Per le finalità previste ai commi 24 e 25 della legge regionale 28/2018 è riconosciuto alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo pari ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio

finanziario 2020 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

16. Al fine di valorizzare le migliori eccellenze della antica tradizione enogastronomica campana, la Regione Campania istituisce il Premio Pasta di Gragnano quale alimento base della dieta mediterranea, il cui soggetto attuatore è il Comune di Gragnano. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150.000,00 euro per ciascuno esercizio finanziario 2020-2021-2022, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

17. Al fine di garantire i livelli occupazionali, l'erogazione dei servizi di attività sportive, il fabbisogno energetico, nonché i costi di gestione del Museo dello Sport, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 300.000,00 per l'annualità 2020 al Consorzio Centro Meridionale nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comuni e gli enti locali soci del Consorzio, stabilisce le modalità e ne regola l'erogazione.

18. Per la progettazione e l'analisi di fattibilità di interventi volti a migliorare l'accessibilità ai tratti di litorale di competenza, da parte dei Comuni costieri, nonché la dotazione di servizi minimi sulle spiagge libere, quali servizi igienico-sanitari e punti di erogazione d'acqua potabile, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 nell'ambito della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

19. Per sostenere e rilanciare l'attività delle Antiche Terme di Castellamare di Stabia, nell'ambito degli interventi di ripresa e sviluppo del termalismo, è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro per le annualità 2020 e 2021 nell'ambito della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

20. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28/2018 è così modificato: “14. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 11, 12 e 13 sono quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli stessi si provvede mediante autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 9, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.”

21. Al fine di supportare le attività di promozione e valorizzazione della vite maritata al pioppo, di cui alla legge regionale 9 maggio 2016, n. 11 (Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo. Istituzione vincolo ambientale), è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari a euro 50.000,00 nell'ambito della Missione 9, Programma 5, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

22. Il “Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, istituito con la legge regionale 22 maggio 2017, n. 11 (Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania) è dotato per l'esercizio finanziario 2020 di un ammontare pari a 100.000,00 euro nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

23. Al fine di sostenere la riqualificazione delle periferie urbane e contrastare fenomeni di abbandono e degrado socioeconomico, è disposto per l'attuazione di interventi di tutela, controllo e recupero ambientale del quartiere di Scampia e di Ponticelli della Città di Napoli, per l'esercizio finanziario 2020 uno stanziamento di 300.000,00 euro nell'ambito della Missione 9, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

24. Per elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale e migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento alla promozione di interventi volti a sostenere iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza

stradale, la Regione istituisce un fondo regionale, denominato “Fondo sicurezza stradale”, con una dotazione per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 pari a euro 100.000,00 nell’ambito della Missione 10, Programma 5, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

25. Per le finalità di cui al comma 24, la Regione collabora con soggetti pubblici e privati, con le organizzazioni del terzo settore, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali e con gli organi preposti alla gestione del traffico.

26. Per favorire l’elaborazione del Piano regionale della Mobilità ciclistica (PRMC) di cui all’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016) e l’adozione di Piani urbani di mobilità sostenibile e bici-plan comunali secondo una logica partecipativa per le attività di analisi, progettazione, individuazione e programmazione da parte degli enti locali, la Regione Campania istituisce un apposito fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del PRMC, con una dotazione pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 nell’ambito della Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina criteri e modalità di accesso al fondo da parte degli enti locali, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2016.

27. La legge regionale 2 agosto 2018, n. 27 (Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile) è rifinanziata per un importo pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

28. Al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni rivolte a favore di persone diversamente abili così da favorirne l’integrazione sociale, il Fondo “Durante Noi – Dopo di Noi” per il sostegno ai cittadini diversamente abili di cui al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) è ulteriormente rifinanziato per un ammontare pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell’ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

29. Al fine di favorire occasioni di socializzazione e svago per gli anziani e contrastare condizioni di solitudine, la Giunta regionale predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di azioni volte all’erogazione di fondi in favore degli enti locali, per il tramite degli ambiti sociali di zona, per la realizzazione di progetti di turismo sociale e culturale rivolti a persone che abbiano superato i 65 anni e che versano in condizione di disagio economico e sociale. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 250.000,00 per l’anno 2020, euro 200.000,00 per l’anno 2021, euro 200.000,00 per l’anno 2022, si provvede nell’ambito della Missione 12, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

30. La Giunta regionale predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di azioni volte alla tutela ed al sostegno della genitorialità nei primi mille giorni di vita del neonato e con particolare riferimento alle primipare, da realizzare anche in collaborazione diretta con la rete consultoriale esistente presso le AA.SS.LL. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro per l’anno 2020, nell’ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

31. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vitulano (BN) un contributo straordinario, pari a 150.000,00 euro nell’anno 2020, nell’ambito della Missione 12, Programma 7,

Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, volto a sostenere la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria nel territorio comunale.

32. Al fine di sostenere l'associazionismo di settore nell'attuazione di misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione, la legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità) è rifinanziata per 250.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 12, Programma 8, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

33. Per ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale, incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero, sostenendo iniziative e programmi di promozione dell'export ai quali partecipano le imprese, singole e associate, aventi sede operativa in Campania, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2020 a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

34. Al fine di promuovere e sviluppare sul territorio regionale le buone pratiche di economia civile e la generalizzazione di processi economici produttivi inclusivi e sostenibili è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2020 per l'Osservatorio Regionale per lo Studio, la Ricerca e la Promozione dell'Economia Civile a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

35. E' autorizzato per l'esercizio finanziario 2020 un contributo di euro 500.000,00 in favore del CEINGE per lo studio della predisposizione alla malattia neoplastica con pannelli di geni, in Regione Campania a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

36. Al fine di sostenere il turismo eno-gastronomico, nonché la diffusione dei valori connessi al patrimonio agro-alimentare campano e della Dieta Mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco, il Piano di valorizzazione delle produzioni tipiche agro-alimentari della Campania, denominato "Eccellenze Campane – Campania Cibo per l'Anima", di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) è rifinanziato con uno stanziamento pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020- 2022.

37. Al fine di sostenere processi di conservazione e sviluppo sostenibile degli ambienti agricoli, forestali e pastorali, è riconosciuto un contributo straordinario al Centro di riferimento regionale per il "Monitoraggio e la gestione dell'agro-ecosistema della Campania" di 150.000,00 euro per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

38. Per le esigenze connesse alla realizzazione del polo unico ambientale di cui all'articolo 1, commi da 57 a 60, della legge regionale n. 28/2018 da realizzare anche mediante operazioni societarie di natura straordinaria, e consentire i necessari adeguamenti strutturali anche di natura economica e finanziaria, di dotazione di mezzi di produzione e di adeguamenti logistici, la Giunta prevede nel piano industriale triennale della società unica del polo ambientale un apporto al capitale di dotazione di automezzi per un valore di almeno 7,5 milioni di euro e di risorse finanziarie per almeno 5 milioni di euro.

39. Il capitale sociale della società unica del Polo ambientale, indicato all'articolo 1, comma 59, lettera a) della legge regionale n. 28/2018 è incrementato di almeno un milione di euro.

40. Ferme restando le competenze spettanti ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, ai sensi della normativa vigente, sono attribuiti alla società del polo ambientale, quale organismo pubblico con funzioni d'interesse generale, i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua.

41. La Giunta regionale disciplina le modalità tecnico amministrative e di controllo degli interventi di gestione delle funzioni di polizia idraulica come trasferite, ivi comprese le attività di sorveglianza dei fiumi e torrenti attraverso presidi degli argini dei corsi.

42. In occasione del processo di fusione tra le due partecipate pubbliche SMA spa e CAS spa nella costituenda società del polo ambientale si procede ad un'armonizzazione dei diversi regimi contrattuali di lavoro in essere presso le stesse partecipate. Nelle more si procede ad un pre-allineamento contrattuale a parità di mansioni svolte per singole categorie di lavoro interessate ai successivi processi di fusione aziendale.

43. Il processo di fusione ed incorporazione di cui al comma 42 è completato nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale predispone uno schema di contratto di servizi finalizzato ad assicurare continuità operativa, stabilità e adeguatezza del volume e della qualità delle commesse da attribuire alla Società.

44. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento regionale, è autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione dei mutui in essere al 31 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2002), anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della Regione.

45. La Giunta regionale è altresì autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione di mutui degli enti locali con oneri a carico della finanza regionale, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

46. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale e riordinare le partecipazioni regionali in fondazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino e razionalizzazione attraverso cessione di partecipazioni, dismissione, soppressione, accorpamento delle fondazioni regionali o a partecipazione regionale, anche mediante costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali regionali, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) efficientamento, valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni;
- b) dismissione delle quote di partecipazione detenute in fondazioni che svolgono attività analoghe o simili ad altre fondazioni regionali, anche al fine di consentirne il riassetto mediante la costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali della Regione;
- c) riduzione degli oneri per il funzionamento degli organi amministrativi;
- d) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante la domiciliazione

bancaria. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.

48. Al fine di adeguare il sistema di classificazione delle emissioni sonore degli aeromobili ai nuovi standard migliorativi, alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le tabelle C1 e C2 dell'allegato C sono sostituite dalle tabelle di cui all'Allegato 2;
- b) alla lettera l) del comma 175 dell'articolo 1, dopo le parole "gli aeromobili ad ala rotante" è aggiunta la seguente: "(elicotteri).".

49. All'articolo 17 della legge regionale n. 3/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 dopo le parole "le economie" sono aggiunte le seguenti: "e le somme, comunque non utilizzate ancorché relative a lavori non iniziati alla data del 31 dicembre 2019";
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis Le economie di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate dagli enti locali beneficiari per nuove progettazioni da concludersi entro i medesimi termini di cui al comma 3.";
- c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

50. Gli enti beneficiari di contributo regionale, concesso sotto forma di contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l'avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero non dimostrano di essere già dotati di una progettazione definitiva-esecutiva.

51. Al fine di ottimizzare il consumo delle risorse alimentari e supportare la lotta allo spreco alimentare, la Regione Campania entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrive accordi o protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare e con gli enti locali, per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto-compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), i Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'installazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse.

52. Al fine di promuovere l'applicazione efficace, appropriata, sostenibile e uniforme della metodologia dei percorsi terapeutico riabilitativi individuali sostenuti con Budget di Salute, di cui all'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)), secondo i principi dell'integrazione istituzionale sociosanitaria, della partecipazione dei cittadini utenti, e della sussidiarietà, la Giunta regionale istituisce, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Gruppo tecnico di lavoro presso la Direzione Generale Tutela della Salute, costituito dalle strutture amministrative competenti in materia di politiche sociali, federalismo, risorse finanziarie, prevenzione della corruzione e della trasparenza e Avvocatura, che, sentite le associazioni degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie, nonché le associazioni del terzo settore e di cittadini maggiormente rappresentative a livello regionale, rileva e monitora l'applicazione della sperimentazione finora

svolta nei diversi territori regionali e formula, entro novanta giorni dal suo insediamento, proposte alla Giunta regionale per l'adozione di atti finalizzati alla realizzazione dei principi e finalità di cui al presente comma.

53. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificata:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 23 è inserito il seguente: “1bis. Il vincolo idrogeologico è esteso a tutti i boschi così come definiti dall'articolo 14.”;

b) l'articolo 25 è così modificato:

1) al comma 9 le parole “lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per decara e sua frazione”;

2) al comma 10 le parole “lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00”;

3) al comma 11 le parole “lire 700.000 ad un massimo di lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 525,00 ad un massimo di euro 2.250,00”;

4) al comma 12 le parole “lire 40.000 ad un massimo di lire 400.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00”;

5) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “14bis. I valori monetari delle sanzioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 sono aggiornati con delibera della Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita.”;

c) l'articolo 47 dell'Allegato C è sostituito dal seguente:

“Art. 47 (Sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale)

1. Per la violazione alle prescrizioni della presente legge ed alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, indicate dai regolamenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) e dall'articolo 1, comma 40 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017), si applicano le sanzioni amministrative di cui alla Tabella B bis.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1, per la stima del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato arrecato mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando può derivarne il totale deperimento delle piante e/o dei polloni o violazione delle norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 25 della presente legge.

3. I valori monetari delle sanzioni di cui al comma 1 e dell'articolo 7 dell'allegato D alla presente legge sono aggiornati con delibera di Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita.”

d) la Tabella A dell'Allegato C, è sostituita dalla Tabella A di cui all'Allegato 3;

e) la Tabella B dell'Allegato C, è sostituita dalla Tabella B di cui all'Allegato 4;

f) dopo la Tabella B dell'Allegato C, è inserita la Tabella B bis di cui all'Allegato 5;

g) l'articolo 7 dell'Allegato D è così modificato:

1) alla lettera a) del comma 4 le parole “di lire 10.000 ad un massimo di lire 25.000” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 7,50 ad un massimo di euro 18,70”

2) alla lettera b) del comma 4 le parole “lire 100.000 ad un massimo di lire 300.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 75,00 ad un massimo di euro 225,00”;

3) alla lettera c) del comma 4 le parole “da un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 100.000 per ogni capo” sono sostituite dalle seguenti: “euro 7,50 per ciascun capo ovino e caprino adulti ed euro 75,00 per ciascun capo bovino ed equino adulto.”.

54. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) dopo la parola “corrente” sono aggiunte le seguenti: “o successive” e dopo la parola “in corso” sono aggiunte le seguenti: “o successive”.

55. Alla legge regionale 24 novembre 2001 n.12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 8quater è aggiunto il seguente: “1bis. Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività i cui alla lettera a) del comma 1 ha validità di ventiquattro mesi dalla data del rilascio”;

b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1bis dell’Allegato A è sostituito dal seguente: “c) contratto di locazione o titolo di proprietà dell’autorimessa, dotata di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale assunto dal Comune di pertinenza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e delle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio. L’autorimessa dislocata dalla sede principale se non pubblicizzata non è da considerarsi filiale.”;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 4 dell’Allegato A è inserito il seguente: “2bis. E’ consentita la pubblicità in ogni forma e con ogni mezzo dell’attività funebre, di trasporto funebre, onoranze funebri, pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a “pubblicità informativa riportante solo le seguenti informazioni: logo – ubicazione – descrizione servizi – recapiti telefonici – direttore tecnico.”.”

56. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con delibera, adegua le linee di programma per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento delle attività alle disposizioni di cui al comma 55.

57. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 10 maggio 2001 (Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast) è aggiunto il seguente:

“Art. 9bis (Marchio identificativo dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione autorizza ed approva un apposito marchio identificativo dei “Bed & Breakfast” in Campania e provvede, con cadenza biennale, alla pubblicazione di un elenco delle attività di B&B in un apposito Albo. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. Il marchio deve essere affisso all’esterno delle unità abitative all’esercizio di attività “Bed & Breakfast” a spese degli interessati.”.

58. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è aggiunto il seguente: “3 bis. E’ consentita ai privati, in presenza della regolarità edilizia e urbanistica, la libera attività di studentato e albergo studentesco.”.

59. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è abrogato.

60. Al comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004 n.16 (Norme sul Governo del territorio), dopo le parole “opere di urbanizzazione primaria e secondaria” sono aggiunte le seguenti: “anche se realizzate da privati”.

61. All’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

1 ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.

1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.”.

62. Nelle more della definitiva approvazione della nuova disciplina organica in materia di Governo del Territorio, al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”.

63. Al fine di adeguare la normativa regionale di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche alle previsioni della normativa statale di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), alla legge regionale 29 luglio 2008 n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque sorgenti) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 1, la lettera c) è abrogata;
- b) al comma 4 dell'articolo 1, la lettera i) è abrogata;
- c) alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 1, le parole “e delle piccole utilizzazioni locali” sono soppresse;
- d) il CAPO IV “Piccole Utilizzazioni locali” è abrogato;
- e) al comma 8 dell'articolo 33, ai commi 1, 2 e 8 dell'articolo 37, al comma 1 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 40 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 42, le parole “e delle piccole utilizzazioni locali” sono soppresse;
- f) al comma 9 dell'articolo 33, le parole “e piccole utilizzazioni locali” sono soppresse;
- g) il comma 3, la lettera c) del comma 8 e il comma 10 dell'articolo 36 sono abrogati.

64. In attuazione della disciplina prevista dall'articolo 10, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo 22/2010, le Piccole Utilizzazioni locali, sono concesse dalla Regione Campania con le modalità previste dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Ai fini della individuazione e definizione dei procedimenti inerenti al permesso di ricerca e al rilascio e rinnovo dei provvedimenti inerenti alle Piccole Utilizzazioni locali, si applica il regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche).

65. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque delle Piccole Utilizzazioni locali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. Chiunque coltivi le acque delle Piccole Utilizzazioni locali in assenza della concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00. La stessa sanzione può essere comminata per l'inosservanza dell'obbligo di chiusura dei pozzi. In caso di omessa installazione, nel termine stabilito dal competente dirigente regionale, o di manomissione

degli strumenti di misura automatici dei volumi della portata e della temperatura emunta, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 riferita ad ogni singolo strumento. In caso di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione delle notizie richieste dal competente dirigente regionale delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di ricerca e di concessione, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. La persistenza o reiterazione delle infrazioni sopra elencate, nonché l'inosservanza di specifici obblighi imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione o di specifiche prescrizioni del competente dirigente regionale, costituisce motivo di decadenza del permesso di ricerca o della concessione. In caso di attività oggetto della presente disposizione svolte senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00. Le sanzioni amministrative sono irrogate, previa trasmissione di apposito atto di contestazione e con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare controdeduzioni, da parte del competente ufficio regionale che provvede al relativo accertamento ed alla riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).

66. All'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto alla fine il seguente periodo "La valutazione dei programmi e l'erogazione dei contributi sono demandati all'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania."

b) il comma 1bis è sostituito dal seguente: "1bis. Le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione per il tramite dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 e da atti amministrativi di indirizzo emanati dalla competente struttura regionale."

67. Alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 (Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 25, è aggiunto il seguente: "3bis. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico-finanziario degli investimenti, coerente con i vincoli operativi derivanti dall'eventuale finanziamento pubblico dell'attività di maricoltura e dei relativi costi da ammortizzare, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquicoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)".

b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27, le parole: "almeno 70 metri" sono sostituite con le parole: "almeno 25 metri".

68. All'articolo 2, comma 3 della legge regionale 18 maggio 2016, n.12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) la parola "novanta" è sostituita con la parola "quarantacinque".

69. Alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "enti locali" sono aggiunte le seguenti: "Il forum dura in carica tre anni a decorrere dalla data della sua costituzione. In caso di decadenza, dimissioni o altre cause, i componenti sono sostituiti con le stesse modalità.";

b) all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma: "2bis. In fase di prima applicazione, la durata del forum di nuova costituzione coincide con quella della legislatura in corso."

70. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21 (Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania) sono eliminate le parole “e non sono rieleggibili.”.

71. Dopo il comma 3bis dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2018, n.26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) è aggiunto il seguente: “3ter. La Regione Campania, per favorire l'esercizio di attività economiche imprenditoriali già operative ovvero di quelle che intendono insediarsi in aree diverse dalle Zes e dalle aree di crisi industriale complessa, istituisce i distretti economici e funzionali che possono beneficiare, nel rispetto della normativa vigente, di speciali condizioni in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. La Giunta regionale, con successivo atto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di individuazione e le caratteristiche delle aree dei distretti economici funzionali. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai distretti economici funzionali.”

72. L'articolo 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 39 (Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici) è così riformulato: “2. Le autorità competenti, relative ai Comuni inferiori ai 40.000 abitanti, possono essere individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, secondo le rispettive competenze.”

73. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2019) le parole “Consorzio di bonifica Aurunco”, sono sostituite con “Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del Volturno”.

74. Alla legge regionale 11 novembre 2019, n. 21 (Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente impervio), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole “articolazione territoriale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” sono soppresse;
- b) al comma 2 dell'articolo 1 le parole “nonché in attuazione dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)” sono soppresse;
- c) al comma 1 dell'articolo 2, le parole “e non sanitario” sono soppresse.

75. La Giunta regionale procede a verifiche periodiche sullo stato di attuazione del Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania, anche fini di eventuali aggiornamenti, compresi gli aspetti procedurali sulle modalità partecipative delle aziende all'attività di profilassi, nel rispetto della normativa eurounitaria, nazionale e regionale. Le risultanze delle verifiche sono comunicate alle competenti commissioni consiliari ed alle associazioni di categoria.

76. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO						
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022	
33	01/09/1993	ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI IN CAMPANIA	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
18	06/12/2000	DISPOSIZIONI DI FINANZA REGIONALE Art. 44 (Contributo Istituto femminile Mondragone di Napoli)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	258.228,00	258.228,00	258.228,00	
14	25/07/2002	ADESIONE ALLA ISTITUZIONE COMUNALE DI SAN GIORGIO A CREMANO PREMIO MASSIMO TROISI.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE Art. 8, comma 6; art. 13, comma 5	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	12.050.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	14/03/2003	DISCIPLINA ORGANICA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE CULTURALE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
17	07/10/2003	ISTITUZIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DI INTERESSE REGIONALE.	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	57.751,00	57.751,00	57.751,00	
18	24/07/2006	ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED OSSERVATORIO REGIONALE SULLA DETENZIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	9.666.400,00	11.666.400,00	11.666.400,00	
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6, comma 2, lettera e	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	228.000,00	273.600,00	273.600,00	
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI	12 Diritti sociali, politiche sociali e	7 Programmazione e governo della	1	50.000,00	60.000,00	60.000,00	



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
		DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO	famiglia	rete dei servizi sociosanitari e sociali				
4	15/03/2011	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011) Art. 1, comma 258 (Albero per ogni neonato o minore adottato) Art. 1, comma 259 (Divulgazione forestale)	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	16/04/2012	NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	3 Ordine pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	2	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	06/09/2013	PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE E DELL'INFORMAZIONE LOCALE.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	23/11/2013	NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA, LA TUTELA, LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA. Art. 30, comma 3	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 Caccia e pesca	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	25/11/2013	LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE Art. 13, comma 1, lettere a) e b); Art. 13, comma 3, lettera a)	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	1	500.000,00		
18	25/11/2013	LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	2	500.000,00		



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
		Art. 14, comma 1						
18	25/11/2013	LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE Art. 18	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	1	500.000,00		
7	10/04/2015	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 (DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 Cooperazione e associazionismo	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	09/11/2015	ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 Interventi per le famiglie	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	09/11/2015	DISPOSIZIONI SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON FONDAMENTALI DELLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	20/01/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017. Art. 6, comma 4 (Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale)	3 Ordine pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	20/01/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	3 Edilizia scolastica	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
		CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017. Art. 7, comma 1 (Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore)						
34	01/12/2017	INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DELLA VIOLENZA	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	29/12/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 20182020 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2018 Art. 10 (Fondo Arte Pizzaiuoli napoletani - Patrimonio Unesco)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00		
38	29/12/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 20182020 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2018 Art. 12 - Trasporto gratuito per gli studenti e agevolazioni tariffarie	10 Trasporti e diritto alla mobilità	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1	15.000.000,00		
1	06/02/2018	NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali		1.000.000,00	750.000,00	
28	08/08/2018	MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2018-2020 - COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ANNO 2018 Art. 1, comma 33 (Sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	70.000,00		
42	29/11/2018	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 Sviluppo sostenibile territorio	1	200.000,00		



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
		MAGGIO 2012, N. 13 (INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELLA CASTANICOLTURA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) Art. 3	territorio e dell'ambiente	montano piccoli Comuni				
54	29/12/2018	ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO A FAVORE DELLE VITTIME INNOCENTI DI CAMORRA, DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI E DEI LORO FAMILIARI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 Interventi per le famiglie	1	500.000,00		
58	29/12/2018	INTERVENTI PEREQUATIVI AMBIENTALI PER IL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO Art. 5, comma 1	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 3 (Sostegno agli enti locali per la pianificazione territoriale e urbanistica)	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	2	1.000.000,00		
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 7 (Contributi straordinari per consorzi di bonifica)	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	3.000.000,00		



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
		IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 8 (Asili nidi delle amministrazioni comunali)						
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 9 (Fondo asili nidi aziendali)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 14 (Trasporti ammalati cronici o oncologici)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	200.000,00	200.000,00	
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13 Tutela della salute	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13 Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	11/11/2019	LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	1	500.000,00	500.000,00	
21	11/11/2019	RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE IMPERVIO	11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	1	150.000,00	150.000,00	



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 2)
(Articolo 1, comma 48)

Tabella C1. Definizioni

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3d	Aeromobili certificati capitolo 14 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 14 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

Tabella C2. Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe	Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile
Classe 1	$a1 * MTOW \text{ (tons)}$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a1 * 25 + b1 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 2	$a2 * MTOW \text{ (tons)}$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a2 * 25 + b2 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3a	$a3 * MTOW \text{ (tons)}$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a3 * 25 + b3 * [MTOW \text{ (tons)} - 25]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3b	$0,75 * (a3 * MTOW \text{ (tons)})$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $0,75 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3c	$0,50 * (a3 * MTOW \text{ (tons)})$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $0,50 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3d	$0,40 * (a3 * MTOW \text{ (tons)})$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $0,40 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 3)
(Articolo 1 comma 53, lettera d)

Tabella A

Tabella dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Determinazione del valore medio dei polloni dei boschi cedui di castagno e della legna da ardere ritraibile dai cedui da combustibile e tariffa del fieno normale.

Tipologia	Diametro a 1,30 metri da terra in cm.	Valore per ciascun pollone – Euro
1 - Cedui di castagno	fino a 6	1,57
	da 7 a 10	3,22
	da 11 a 14	6,45
	da 15 a 18	10,72
	da 19 a 22	21,37
	da 23 a 30	42,82
	da 31 a 35	58,87

Per i diametri superiori a 35 centimetri si applicano i valori della Tabella B riferiti al castagno.

Tipologia	Valore per tonnellata – Euro	
2 - Cedui da combustibile	di essenza dolce	64,50
	di essenza forte	85,50
3 - Fieno normale	Valore per chilogrammo – Euro	
		0,32



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 4)
(Articolo 1, comma 53, lettera e)

Tabella B

Tabella dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Determinazione dei valori medi delle piante di alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, "paline").

	Diametro in centimetri a 1,30 metri da terra									
	fino a 5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
Specie legnosa	Valori in Euro									
Abete	1,95	4,80	11,77	24,07	36,07	64,19	96,29	128,38	160,48	200,07
Conifere	0,75	2,32	7,50	12,00	16,05	19,27	35,32	55,64	80,24	119,83
Faggio	1,20	3,22	11,77	16,05	28,87	48,14	71,69	96,29	119,83	160,48
Castagno	1,57	3,22	9,60	16,05	32,10	48,14	64,19	87,74	112,33	151,93
Specie quercine	0,75	1,95	4,80	9,60	19,27	27,82	43,87	55,64	87,74	128,38
Noce, frassino, acero, orniello	1,20	3,22	9,60	16,05	23,55	55,64	80,24	119,83	167,98	224,67
Pioppo, ontano, carpino, olmo, salice, nocciolo, altre specie	1,20	1,95	4,80	11,77	24,07	48,14	71,69	96,29	119,83	151,93
Per i diametri superiori a 50 centimetri, il valore aumenta di Euro 38,54 per ogni decimetro o frazione di decimetro in più per gli abeti e di Euro 25,65 per il faggio, il castagno, le querce, il noce e per le altre specie.										



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO 5)

(Articolo 1, comma 53, lettera f)

Tabella Bbis

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
a	mancato rispetto del turno minimo, nei cedui	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
b	mancato rispetto del turno minimo e del periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi	
c	mancato rispetto del divieto di trasformazione dei boschi in conversione all'alto fusto in boschi cedui, semplici, matricinati e composti	
d	mancato rispetto delle seguenti norme a tutela dei boschi e dei pascoli danneggiati dal fuoco:	
	1) divieto di pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, per un anno dall'incendio	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,000 per ogni capo di bestiame
	2) divieto di pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, per 10 anni o fino all'emissione di specifico provvedimento di rimozione del divieto	
	3) divieto di succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco non oltre la successiva stagione silvana	
	4) divieto per un anno, di raccolta degli asparagi, dei prodotti del sottobosco e della coltura agraria	
	5) divieto per cinque anni di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche sui soprassuoli di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	6) obbligo di autorizzazione all'intervento per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici	
e)	mancato rispetto delle seguenti norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:	
	1) divieto di accensione dei fuochi nei boschi all'aperto e a una distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, divieto di accensione dei fuochi nei pascoli nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, divieto di accensione dei fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti	sanctions amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000
	2) divieto di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio	
	3) mancato rispetto delle prescrizioni sulla carbonizzazione e sulla preparazione della carbonella	da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione
	4) divieto di impianto di fornaci e fabbriche di fuochi d'artificio	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00
	5) obbligo per i proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	6) obbligo per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza	
f	divieto di abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, ripulitura del terreno da ricci, fogliame e da felci nei castagneti da frutto mediante raccolta, concentrazione e abbruciamento, obbligo di denuncia dell'abbruciamento delle stoppie e della pulizia o ripulitura dei castagneti da frutto	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00



Consiglio Regionale della Campania

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
g	mancato rispetto delle seguenti norme sulla tutela fitopatologica:	
	1) obbligo di tempestiva comunicazione di infestazione di insetti, di infezione di funghi e/o di attacco di altri agenti biotici	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	2) obbligo di applicazione delle misure fitosanitarie, di esecuzione del taglio delle piante attaccate, di estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, di allontanamento e di distruzione del materiale di risulta	
	3) obbligo di asportazione di piante danneggiate nei siti della rete Natura 2000	
h	mancato rispetto del divieto di distruzione o danneggiamento dei nidi di formiche del gruppo <i>Formica rufa</i>	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
i	mancato rispetto delle seguenti norme sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi:	
	1) obblighi inerenti all'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, le autorizzazioni in sanatoria e i lavori di ripristino	sanzioni di cui al comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
	2) obblighi inerenti alla regimazione delle acque, alle indagini geologiche, agli scavi e ai riporti di terreno, ai materiali di risulta, alla realizzazione delle opere, alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale	
	3) obblighi inerenti alla lavorazione del terreno in zone acclivi	
	4) obblighi inerenti allo sgrondo delle acque	
	5) disposizioni su estrazione, raccolta e prelievo di pietrame e sul pareggiamento del terreno	
	6) disposizioni sul mutamento di destinazione d'uso dei terreni	
	7) disposizioni sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi	
	8) disposizioni inerenti all'autorizzazione alla trasformazione dei boschi di neoformazione	
	9) disposizioni sul rimboschimento compensativo	
	10) disposizioni inerenti alla trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione	
j	mancato rispetto delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi:	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
k	mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi	
	1) obbligo di esercitare il pascolo nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio, tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. e fino ad un massimo di sei mesi, al di sopra degli 800 metri s.l.m.	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00 e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame
	2) obbligo di comunicazione per i lavori di miglioramento dei pascoli	
l	mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei boschi	
m	mancato rispetto del periodo di riposo invernale per le aree interessate all'esercizio del pascolo	
n	mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo e di concessione di fida pascolo, per i soggetti pubblici, in assenza del Regolamento del pascolo	
o	mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo vagante o brado senza idoneo custode	da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame
p	mancato rispetto del divieto di asportazione delle deiezioni animali	
q	mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco, dello strame, della copertura morta o lettiera, sul taglio del cespugliame, sull'estrazione del ciocco d'erica, sullo sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree, sulla raccolta di semi forestali	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
r	mancato rispetto delle norme sulla raccolta degli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre	
s	mancato rispetto delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati	sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96 oltre al pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque



Consiglio Regionale della Campania

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
		cagionato
t	mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di esecuzione della martellata e dell'apposizione dei segni convenzionali, all'epoca del taglio dei boschi cedui e alla modalità dei tagli dei polloni	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
u	mancato rispetto delle disposizioni inerenti agli interventi di sfollo e di diradamento, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, da eseguirsi in numero massimo due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno	
v	mancato rispetto delle norme relative ai cedui matricinati:	
	1) obbligo di riserva di almeno 70 matricine per ettaro, nei boschi cedui, e di almeno 50 matricine per ettaro, nei cedui di castagno	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) obbligo di distribuzione uniforme delle matricine su tutta la superficie della tagliata o distribuzione a gruppi per specie che non tollerano il brusco isolamento, con diametro, misurato ad altezza di 1,30 metri da terra, non inferiore ai diametri medi dei polloni del turno	
	3) obbligo del taglio, contestualmente ai polloni, delle matricine da eliminare	
	4) obbligo di aumento, nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, del numero minimo di matricine da 50 a 70, per il castagno, e da 70 a 100, per le altre specie	
w	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai cedui composti:	
	1) obbligo di riserva di almeno 140 matricine per ettaro, di cui 50-60 dell'età del turno del ceduo e le rimanti ripartite fra le altre classi di età multiple del turno	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) obbligo di uniforme distribuzione delle matricine su tutta la superficie della tagliata	
	3) obbligo di taglio contestualmente ai polloni delle matricine da eliminare	
x	mancato rispetto delle norme relative alla coltivazione delle sugherete:	
	1) obblighi inerenti all'autorizzazione per il taglio delle piante e alla loro sostituzione	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) divieto di trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura	
	3) obbligo di autorizzazione e di reimpianto in zone limitrofe per il mutamento di destinazione della sughereta per fini non agricoli	
	4) norme tecniche relative alla demaschiatura e all'estrazione del sughero gentile dalle piante di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera)	
	5) obbligo di comunicazione di inizio attività di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile e ripristino del precedente statu quo delle strutture viarie esistenti, esclusivamente diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero	sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
y	mancato rispetto delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate	sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
z	mancato rispetto delle norme relative al capitolato d'onori, alla nomina del direttore del cantiere forestale, alla consegna del lotto boschivo, alle modalità di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, alla valutazione delle piante di sottocavallo, agli obblighi di verifica ed accertamento del direttore del cantiere	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
aa	mancato rispetto delle norme relative all'esbosco dei prodotti	da un minimo di euro 30,00 ad a un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
bb	mancato rispetto delle seguenti norme relative al trattamento delle fustaie:	
	1) divieto di esecuzione del taglio raso nelle fustaie	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) divieto di esecuzione dei tagli culturali se la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio sia inferiore alla provvigione minimale	
	3) divieto di conversione dei boschi di alto fusto, dei soprassuoli transitori e dei cedui in conversione in cedui semplici, matricinati e composti	
cc	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali	
dd	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare	



Consiglio Regionale della Campania

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
ee	mancato rispetto delle norme relative all'artificioso frazionamento della superficie di taglio e al taglio per l'autoconsumo	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
ff	mancato rispetto delle norme relative all'autorizzazione di taglio e alla comunicazione di taglio	sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
gg	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai Piani di Gestione Forestale:	
	1) obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
	2) divieto dell'artificioso frazionamento della superficie ai fini dell'obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	
	3) divieto di esecuzione dei tagli boschivi in assenza del Piano di Gestione Forestale, per beni silvo-pastorali di superficie superiore o uguale ai dieci ettari	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni ettaro o sua frazione
	4) norme transitorie relative ai Piani di Gestione Forestale, inerenti all'anticipo di ripresa	
hh	mancato rispetto dell'obbligo di preventiva autorizzazione per l'apertura di strade forestali e di piste di servizio destinate all'esbosco di legname, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e per la modifica del tracciato esistente o il suo allargamento	da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni metro lineare
ii	violazione delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate
ll	mancato rispetto delle seguenti norme relative alle prescrizioni e alle norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto:	
	1) disposizioni relative all'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) divieti e condizioni imposte, relativamente alle operazioni colturali ammesse nel caso in cui il terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza	